



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

SINDACO

PROT. N. DEL

Servizio:

ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE N. 27 del 03/08/2021

Oggetto: Prevenzione incendi boschivi. dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre 2021 e obbligo di manutenzione delle aree incolte o abbandonate. Revoca ordinanza sindacale n.25/2021 e integrazione a ordinanza sindacale n.19/2021.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21 aprile 2021 n. 115 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 22/04/2021), che qui si intende riportato e trascritto, con il quale per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2021 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° Giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;

RILEVATO, inoltre, che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce;

VISTO che, pertanto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 19 del 03/06/2021 in materia di prevenzione incendi boschivi;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 25 del 30/07/2021 che rettifica la citata ordinanza sindacale n. 19 del 03/06/2021 al fine di adeguare l'applicazione di una sanzione commisurata alla gravità del fatto per i casi indicati nel punto n.1 dell'ordinanza n. 19/2021 per mancata ripulitura delle aree, terreni e pertinenze da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, con la rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile, conformemente alle disposizioni della L.R. n. 38 del 12/12/2016;

ATTESO che la citata ordinanza n. 25 del 30/07/2021 riporta un errore materiale relativo al richiamo alle infrazioni alle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della richiamata ordinanza n. 19/2021, nonché necessita di ulteriore integrazione per quanto attiene le violazioni di cui al punto n. 2 al fine di adeguare l'applicazione di una sanzione commisurata alla gravità del fatto per quanto attiene il caso dei proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri ecc., confinanti con la strada, al fine di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla

distanza e dall'angolazione necessaria;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. n. 66/81;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 225/92;

VISTO l'art. 108 della Legge n. 112/98;

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000;

VISTA la Legge n. 100 del 12/07/2012;

VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014;

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016;

CON I POTERI previsti dal D. Lgs. 267/2000;

RETTIFICA

la propria ordinanza n. 19 del 03/06/2021 e, per l'effetto,

D I S P O N E

a) la revoca dell'ordinanza n. 25 del 30/07/2021;

b) che per le infrazioni alle disposizioni di cui al **punto 1** della richiamata ordinanza n. 19, salva ed impregiudicata l'azione penale, saranno applicate le **sanzioni previste dall'art.12 della L.R. n.38 del 12/12/2016 da €. 500,00 a €.2.500,00** e in caso di inottemperanza all'ordine di rimessa di ripristino del settore competente in materia di ambiente verrà emanata **ordinanza di esecuzione dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo, con spese a carico del trasgressore e/o proprietario;**

c) che per le infrazioni alle disposizioni di cui al **punto 2** della richiamata ordinanza n. 19 saranno applicate le sanzioni previste dall'art.11 lett. a) del regolamento di Polizia urbana e rurale (cfr. Deliberazione CC 40 del 29/12/2015 e Deliberazione GC N.24 del 14/03/2016) che da un lato prescrive l'applicazione di una sanzione commisurata alla gravità del fatto (sia pecuniaria che accessoria con obbligo di ripristino), dall'altro lato garantisce che in caso di inottemperanza all'ordine di rimessa di ripristino, entro cinque giorni dalla data della contestazione, possa essere emanata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo, con spese a carico del trasgressore e/o proprietario ..*<Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui alla lett. a) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00, con l'obbligo di ripristino.....In caso di inottemperanza all'ordine di rimessa di ripristino.....sarà emanata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo, con spese a carico del trasgressore e/o proprietario>;*

d) che per le infrazioni alle disposizioni di cui al **punto 3** della richiamata ordinanza n. 19, salva ed impregiudicata l'azione penale, sarà applicata una **sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.032,91 a €. 10.328,14 ai sensi dell'art. 10, commi 6, 7 e 8 della legge n. 353 del 21/11/2000.**

Che la presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, sia data diffusione attraverso mezzo stampa, sito web del Comune e affissa mediante manifesti.

Copia della presente sia trasmessa a:

- Prefettura di Lecce;
- Regione Puglia Settore Protezione Civile;
- Comando Provinciale Carabinieri di Lecce;
- Questura di Lecce;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce;
- Comando Provinciale VV.FF.;
- Corpo Forestale di Lecce;

- Provincia di Lecce;
- Corpo di Polizia Municipale;
- Settore Protezione Civile

RENDE NOTO

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 , n. 1199 entro il termine di 120 dalla data di pubblicazione e/o di notifica del Provvedimento. L'inottemperanza della presente ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

Veglie, **03/08/2021**

IL SINDACO
PALADINI Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.